X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5566

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VISCO, BECCHI, BELLOCCHIO, AULETA, UMIDI SALA, ROMANI, DI PIETRO

Presentata il 21 marzo 1991

Delega al Governo per l'abolizione del segreto bancario e per l'adozione di nuove norme in materia di informazioni riservate fornite da aziende ed istituti di credito, società fiduciarie ed altri intermediari finanziari

Onorevoli Colleghi! — La limitatezza delle deroghe al segreto bancario, effettuabili solo per impulso del giudice penale ovvero ad iniziativa dell'amministrazione — nei limitatissimi casi di cui agli articoli 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — ostacola obiettivamente non solo la repressione dell'evasione fiscale, ma anche la lotta a forme di criminalità economica frequentemente collegate ad associazioni criminali.

Esiste ormai una vasta convergenza, specie dopo la discussione sull'emendamento presentato alla Camera dai gruppi della sinistra indipendente e comunista (ora comunista-PDS) al disegno di legge atto Camera n. 5108, sulla necessità di

consentire all'amministrazione finanziaria e agli organi di polizia di ottenere tutte le informazioni e i documenti necessari da aziende e istituti di credito e altri intermediari.

Il problema diventa perciò quello di introdurre una disciplina che massimizzi le informazioni ottenibili dall'amministrazione finanziaria, senza pregiudicare l'esigenza dei privati a che le informazioni così ottenute non trapelino al di fuori dell'amministrazione finanziaria e l'esigenza degli intermediari di non subire eccessivi intralci nello svolgimento dell'attività.

La complessità tecnica della materia induce perciò a seguire la strada della delega legislativa, con l'indicazione precisa delle finalità da raggiungere e degli interessi da contemperare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme che, eliminando le condizioni di cui agli articoli 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come rispettivamente sostituito e aggiunto dagli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, consentano all'amministrazione finanziaria di richiedere ad aziende ed istituti di credito, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare ed altri intermediari finanziari, dati, notizie e documenti riguardanti soggetti e periodi d'imposta specificamente individuati.
- 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 occorrerà:
- a) prevedere specifiche garanzie sulla riservatezza delle informazioni acquisite dirette ad evitarne la divulgazione al di fuori delle strette esigenze di servizio, introducendo adeguate sanzioni in caso di violazione del segreto d'ufficio;
- b) regolamentare la procedura di richiesta in modo da non intralciare l'attività dei soggetti di cui al comma I, prevedendo l'eventuale corresponsione di indennizzi nelle ipotesi in cui fosse strettamente necessario utilizzare il personale e le strutture dei soggetti medesimi;
- c) coordinare la disciplina con quella prevista dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in tema di controlli fiscali sulle somme o valori trasferiti all'estero;
- d) stabilire procedure per l'accesso diretto di funzionari dell'amministrazione o di ufficiali della Guardia di finanza

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

presso i soggetti di cui al comma 1 qualora i dati richiesti non vengano forniti entro il termine stabilito o risultino carenti;

- e) stabilire procedure per la richiesta delle informazioni di cui al comma 1, e per gli accessi diretti di cui alla lettera d), relative ad amministrazioni ed enti pubblici o concessionari di pubblici servizi relativamente ai rapporti intrattenuti con persone fisiche o giuridiche specificamente indicate:
- f) prevedere una procedura contenziosa diretta a dirimere le eventuali controversie tra i soggetti di cui al comma 1 e alla lettera e) e l'amministrazione finanziaria relativamente all'esercizio dei poteri previsti dalla presente legge.